



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125

Inviata ai Capigruppo Cons. il 19/10/2017

Prot. 11542

OGGETTO:

PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di ottobre alle ore tredici e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILONE ALBERTO - Sindaco	Sì
2. DE GALEAZZI BARBARA - Vice Sindaco	Sì
3. PRADERIO SERGIO - Assessore	Sì
4. CHIAPPINI ELENA - Assessore	Sì
5. COSTOLA BRUNO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. FORNARA GIORGIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PILONE ALBERTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 del 12/10/2017

OGGETTO:

PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale/Assemblea n. 37 del 19.12.2016, esecutiva, relativa a: “Bilancio di previsione 2017, bilancio pluriennale e DUP/PEG 2017/2019, piano di investimenti – approvazione”;
- la deliberazione della/del Giunta Comunale n. 181 del 22.12.2016, esecutiva, relativa all’approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2017 unitamente al Piano della Performance;
- i successivi atti di variazione del bilancio del comune e del P.E.G./Piano Performance;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della/del Giunta Comunale n. 80 del 20.06.2012 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l’art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 5, 15, 17 e 18 del C.C.N.L. 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009
- l’art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;
- l’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che presso ogni Ente siano annualmente previste le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
- il D.Lgs. 75/2017 art. 23 co. 2;

Premesso che in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e che il suddetto CCNL stabilisce all’art. 31, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Viste le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall’art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell’Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell’Ente;

Considerato l'art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

Visto l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Dato atto che:

- la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e art. 40bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Visto l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 2.388,54;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € 97.676,11;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Considerato che il DL 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi” e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che “Le Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”.

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che:

- il Comune di Varallo Pombia ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio” e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, turno e rischio), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Visto l'allegato prospetto in cui sono dettagliate le risorse decentrate sia nella loro costituzione che nel loro utilizzo per l'anno 2017;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

1. esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. m del CCNL 1.4.1999, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi degli straordinari relativi al fondo straordinari anno precedente;
 - autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL 1.4.1999, delle somme eventualmente derivanti dai risparmi dal fondo dell'anno precedente;
2. In merito all'utilizzo del fondo, fornisce i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica:
 - Di destinare € 4.000,00: per incentivare il raggiungimento dei seguenti obiettivi inseriti nel Piano Performance - Progetto Neve € 3.500,00 e Centro Estivo Asilo Nido € 500,00 così come approvati con propria deliberazione n. 86/2017;
 - Gli importi destinati alla produttività dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2017. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.lgs 150/2009;
3. relativamente agli incentivi per funzioni tecniche (ex incentivi di progettazione) di cui all'art. 15 co. 1 lett. K del CCNL 1.4.1999, a partire dall'anno 2017, secondo le indicazioni della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, delibera n. 7 del 6.4.2017, tali risorse, sulla base delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), dovrebbero rientrare nel tetto del fondo per le risorse decentrate ed inoltre anche nel tetto di spesa del personale; in direzione opposta vanno le indicazioni contenute nel parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 58/2017 del 13.6.2017, secondo le quali gli incentivi per le funzioni tecniche vanno al di fuori del tetto di spesa sia del fondo per le risorse decentrate sia del personale. Tale indicazione, per il tetto del fondo, si applica anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017.

A riguardo si ritiene di attendere la decisione del Presidente della Corte dei Conti al fine di fornire una interpretazione uniforme relativa agli incentivi tecnici di cui al comma 2 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016;

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il “Pareggio di Bilancio” dell’anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale in merito alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile sulla presente proposta;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del CCNL 22.1.2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2017 nei modi e nei termini riportati in premessa, così come evidenziati nell’allegato prospetto, tenuto anche conto dei limiti imposti dall’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
2. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all’organo di revisione contabile per l’autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
3. di inviare il presente provvedimento al Responsabile Servizio Personale per l’adozione degli atti di competenza e per l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2017 presentano la necessaria disponibilità.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

Visto l’art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile (firmato digitalmente)
Ser. Personale	Favorevole	10/10/2017	FORNARA GIORGIO
Ser. economico / finanziario - CONTABILE	Favorevole	11/10/2017	MORCHIO DEBORA

Il presente verbale viene così sottoscritto digitalmente:

Il Sindaco
F.to : PILONE ALBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. FORNARA GIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia informatica del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/10/2017 al 03/11/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Varallo Pombia, lì 19/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FORNARA GIORGIO

Copia cartacea conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. FORNARA GIORGIO

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell' Art. 134 comma 3° del D. Lvo 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FORNARA GIORGIO